



PIER LUIGI GIANNACHI

Dott. Commercialista

Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 7/2015

Il reverse charge

Il reverse charge è il meccanismo dell'inversione contabile che praticamente elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti. Se infatti il cliente si è (auto)qualificato, di fronte ai propri fornitori, come imprenditore o professionista, l'Iva non viene applicata, e quindi mancano i presupposti per la detrazione. Se invece il cliente si è qualificato come consumatore finale, subendo l'addebito dell'Iva, proprio per questo la detrazione è parimenti esclusa. Lo scopo della diffusione di questo sistema è di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri e incassata, quindi, da Stati esteri: in questo caso, infatti, la gestione delle detrazioni Iva transnazionali richiederebbe una stanza di compensazione comunitaria, che non è stata mai realizzata. Negli ultimi anni questo meccanismo è stato utilizzato anche per contrastare le cosiddette "frodi carosello", dove il fornitore si sottraeva al versamento dell'Iva, senza che ciò potesse essere un motivo per negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la malafede o la connivenza col fornitore. Su determinati settori (subappalti, materiale informatico, eccetera) si è quindi imposto il criterio in esame, alternativo a quello basato sull'applicazione e la detrazione dell'Iva.

L'unico rischio della generalizzazione del reverse charge è che gli acquirenti si qualificano come imprenditori o professionisti al fine di evitare l'addebito del tributo, per destinare il bene così acquistato a uso personale, senza aver scontato l'Iva. Il fornitore non è infatti assolutamente in grado di verificare né l'effettivo destinatario della prestazione né a maggior ragione l'attività da questo esercitata. Il termine inversione contabile si riferisce proprio alla diversa modalità di annotazione contabile, dove il compratore soggetto Iva dovrà dichiarare l'acquisto del bene o servizio attraverso un'autofatturazione, ossia attraverso un documento contabile non emesso dal cedente, ma redatto direttamente dall'acquirente.

La Legge n.190 del 2014, meglio nota come legge di Stabilità 2015 ha ampliato il raggio d'azione del **reverse charge**, il meccanismo di inversione contabile che esonera il prestatore da alcuni obblighi relativi all'IVA, anche al **mondo dell'edilizia**.

A partire dal 1° gennaio 2015 il reverse charge potrà essere applicato dunque anche a operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative agli edifici.

Secondo quanto previsto dalla norma, applicando l'inversione contabile, il prestatore non deve evidenziare in fattura **l'imposta sul valore aggiunto**, ma quest'ultima deve essere integrata dal destinatario della prestazione (che si occupa del versamento al Fisco e matura il diritto alla detrazione come se l'imposta fosse stata addebitata dal cedente/prestatore).

In altre parole, non sarà il fornitore a pagare l'IVA, ma il soggetto che usufruisce del bene o del servizio svolto.

Reverse charge edilizia: circolare

Con la Circolare n.14/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli sull'ambito di applicazione del reverse charge. In edilizia, è obbligatorio utilizzare l'inversione contabile per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni effettuate nell'ambito di rapporti di "Business to Business". Nel dettaglio, secondo quanto chiarito dall'Agenzia: "il sistema si applica, a prescindere dalla circostanza delle prestazioni, dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore e nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori".

Inoltre, bisogna sottolineare che l'applicazione del meccanismo del reverse charge prescinde dalla tipologia di contratto stipulato tra le varie parti o dal tipo di attività esercitata.

Reverse charge edilizia: operazioni

Per quanto riguarda l'edilizia, la Legge di Stabilità, mette mano all'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 e amplia il reverse charge, precedentemente legato alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d'opera.

Nel dettaglio, secondo le disposizioni di cui alla lettera a) e a-ter) del comma 6 dell'articolo 17, dal gennaio 2015 l'inversione contabile è imposta nei seguenti casi: alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a

cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori a-ter) alle **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.**

Non si può invece utilizzare il reverse charge per:

- ▶ preparazione del cantiere,
- ▶ trivellazione e perforazione,
- ▶ realizzazione di coperture ,
- ▶ noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

L'obbligo dell'inversione contabile, scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguarda uno dei servizi sopra elencati. Importante sembra essere l'inclusione nel reverse charge dei servizi di pulizia, novità che riguarda sia le imprese che gli studi professionali. Per quanto riguarda invece demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l'individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviemende mediante la **sezione F della tabella Ateco 2007.**

Reverse charge edilizia: servizi inclusi

Prendendo come riferimento la sezione F della tabella Ateco 2007, le **operazioni di pulizia** per le quali scatta l'obbligo di reverse charge sono:

- ▶ pulizia di nuovi edifici post costruzione,
- ▶ pulizia a vapore, sabbiatura, e attività simili per pareti esterne di edifici,
- ▶ pulizia generale (non specializzata) di edifici,
- ▶ altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali,
- ▶ servizi di disinfestazione.

Per quanto riguarda la **demolizione** i servizi inclusi sono:

- ▶ demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Nell'**installazione di impianti** sono comprese:

- ▶ installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione)
- ▶ installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione)
- ▶ installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (compresa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- ▶ installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
- ▶ installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- ▶ installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
- ▶ installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
- ▶ installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- ▶ lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- ▶ altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

Parlando dei **servizi di completamento:**

- ▶ intonacatura e stuccatura
- ▶ posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- ▶ posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- ▶ rivestimento di pavimenti e di muri
- ▶ tinteggiatura e posa in opera di vetri
- ▶ attività non specializzate di lavori edili – muratori (esclusa la costruzione)
- ▶ altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a..

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 23 Aprile 2015

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.